



Gisec S.p.A.

Lotto 3: Servizio di prelievo/carico, trasporto e smaltimento rifiuti da effettuare presso i siti: h) Sito di Stoccaggio Provvisorio di Marcianise (CE) Area Depuratore; i) Sito di Stoccaggio Provvisorio di Villa Literno (CE); j) Sito di Stoccaggio Provvisorio di Brezza - loc. Brezza del Comune di Capua (CE); k) Sito di Stoccaggio Provvisorio di S. Maria La Fossa (CE) - loc. Pozzo Bianco.

Informazioni sulla gara	
ID	310
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Criterio del minor prezzo
CPV:	90512000-9
CIG:	72375138A9
Tipo di fornitura:	Servizi
Atto di riferimento:	Deliberazione del 21/09/2017
RUP:	Sebastiano Izzo
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	Responsabili siti ed impianti per competenza
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	Gisec S.p.A.
Centro di costo:	Ufficio Siti e Discariche
Destinatario fornitura/servizio:	Direzione Tecnica
Aggiudicatario:	ECO GLOBO S.R.L.
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	604.080,00 €
Data di aggiudicazione:	21 febbraio 2018

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	1.000.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	980.000,00 €
Oneri:	20.000,00 €
Importo contribuito ANAC:	140,00 €
Garanzia fideiussoria:	20.000,00 €

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	23 ottobre 2017 15:30:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	19 novembre 2017 12:00:00
Data scadenza:	27 novembre 2017 12:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Domanda di ammissione alla gara (Allegato A/1)
DGUE
Iscrizione valida Elenco White List contro le infiltrazioni mafiose
Disponibilità (proprietà od altro titolo) di un impianto/più impianti autorizzato/i per il ritiro, lo smaltimento del rifiuto in oggetto per le relative quantità
Autorizzazione AIA per il recupero o smaltimento dei rifiuti
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
Cauzione provvisoria
Attestazione di pagamento contributo ANAC
PASSOE
(se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria, inerenti l'istituto dell'avvalimento
Patto d'integrità (Allegato A/3)
Eventuale documentazione integrativa

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica (allegato A/2)

Documentazione gara
Capitolato Speciale d'Appalto
Disciplinare di gara
Analisi rifiuti LOTTO 3
Bando di gara GUE

Chiarimenti	
Domanda	Risposta
Dovendo procedere alla composizione dell' ati si richiede se la sotto indicata composizione dell' ati va bene capogruppo 31 % 1 mandataria 23 % 2 mandataria 23 % 3 mandataria 23 %.	Si è possibile in quanto, l'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti si limita a stabilire che nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, senza nulla aggiungere in ordine ai requisiti di qualificazione sul piano tecnico professionale o della dimostrazione della capacità economica. Ed invero, la relativa disciplina normativa non prescrive quale quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità deve essere posseduta da ciascuna impresa che partecipi all'appalto riunita in raggruppamento temporaneo, affidando le relative determinazioni alla discrezionalità della singola stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. VI, n. 18/2015).
Domanda	Risposta
Relativamente ai tre lotti di gara si chiede se un'impresa partecipante può dimostrare il possesso degli stessi mezzi per ciascun lotto essendo procedure diverse tra loro.	No. I requisiti dei mezzi devono essere garantiti per ogni singolo lotto. In caso di partecipazione a più lotti, occorrerà possedere il numero di mezzi adeguati per tutti i lotti.
Domanda	Risposta
FAQ AGGIORNATE AL 17/11/2017 1. DOMANDA: dovendo procedere alla composizione dell' ati si richiede se la sotto indicata composizione dell' ati va bene capogruppo 31 % 1 mandataria 23 % 2 mandataria 23 % 3 mandataria 23 %? 2. DOMANDA: Relativamente ai tre lotti di gara si chiede se un'impresa partecipante può dimostrare il possesso degli stessi mezzi per ciascun lotto essendo procedure diverse tra loro? 3. DOMANDA: in riferimento alla capacità tecnico -organizzativa viene richiesto nei tre	FAQ AGGIORNATE AL 17/11/2017 1. RISPOSTA: Si è possibile in quanto, l'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti si limita a stabilire che nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, senza nulla aggiungere in ordine ai requisiti di qualificazione sul piano tecnico professionale o della dimostrazione della capacità economica. Ed invero, la relativa disciplina normativa non prescrive quale quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità deve essere posseduta da ciascuna impresa che partecipi all'appalto riunita in raggruppamento temporaneo, affidando le relative determinazioni alla discrezionalità della singola stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. VI, n. 18/2015). 2. RISPOSTA: No. I requisiti dei mezzi devono essere garantiti per ogni singolo lotto. In caso di partecipazione a più lotti, occorrerà possedere il numero di mezzi adeguati per tutti i lotti. In particolare occorrerà possedere adeguati mezzi per almeno 500 t. per ogni lotto e pertanto complessivamente 1500 t. in caso di partecipazione a tutti e tre i lotti. Si precisa inoltre che le 500 t. sono riferite a

lotti, di aver svolto negli ultimi tre anni, con riferimento alla data del bando, servizi di trasporto e smaltimento /recupero presso enti e aziende pubbliche e private , per un importo complessivo: - lotto 1 € 500.000,00 - lotto 2 € 850.000,00 - lotto 3 € 1.000.000,00) Con la presente si richiede al fine del possesso del requisito se il fatturato richiesto può essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula, in quanto la società è stata costituita il 10.08.2015 e aver iniziato l'attività il 15.09.2015 : $(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}$ [nel nostro caso 1 anno e 3 mesi]. Es: $(€1.000.000,00/3) \times 1,3 = € 433.333,33$ Inoltre si richiede con si intende di aver svolto negli ultimi tre anni, con riferimento alla data del bando. Se viene considerato anche il 2017 fino alla data antecedente del bando o il triennio 2014-2015-2016?

4. DOMANDA: La presente per chiedere se ai fini della dimostrazione dei mezzi necessari per i quantitativi minimi richiesti è possibile compensare i propri mezzi aggiungendo ad essi quelli di un'impresa ausiliaria ricorrendo ad un avvalimento parziale?
5. DOMANDA: La scrivente società pone il seguente quesito: si chiede conferma della possibilità di partecipare alla procedura di gara per i soggetti che abbiano presentato richiesta di iscrizione nella white list provinciale e siano in attesa dell'esito, infatti, l'art. 3 del DPCM 18 aprile 2013 (come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b del DPCM 24 novembre 2016) fa espresso riferimento ai soggetti non censiti nella banca dati nazionale unica e che però «abbiano presentato domanda di iscrizione» alla white list, per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 92 commi 2 e 3 del Codice antimafia. In tal senso, infatti, si è espresso il Ministero dell'Interno con la circolare n. 1101/119/20(08) del 23.03.2016 laddove segnala la necessità di consentire la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica a quelle imprese che avessero comunque provveduto a richiedere l'iscrizione nella white list anche se il procedimento di iscrizione non si è ancora concluso, ciò all'ovvio fine di non penalizzare i concorrenti alle gare pubbliche ovvero di non avvantaggiare coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione prima di altri. A tal proposito si segnala che la stessa ipotesi è stata anche valutata dall'ANAC che, in ossequio al disposto di cui all'art. 71 del Codice, al fine di agevolare l'attività delle Stazioni Appaltanti omogeneizzandone le condotte, con la nota illustrativa (bando tipo n. 1/2017) dello schema di disciplinare di gara (per le procedure aperte per l'affidamento di contratti

settimana (5 gg.), ovvero 100 t./giorno per lotto. In definitiva per ogni lotto occorrerà possedere mezzi adeguati per 100 t./giorno.

3. RISPOSTA: Si chiarisce che ai sensi del comma 4, dell'art. 86, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I; l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo della stazione appaltante. L'allegato XVII, parte I, lett. c), prevede che la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata, tra l'altro, mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Pertanto, il concorrente alla gara, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dalla stazione appaltante, perché ad es. la sua impresa è di nuova costituzione, può provare la propria capacità economico e finanziaria mediante qualsiasi documento che la stazione appaltante consideri idoneo, nel caso specifico — impresa di nuova costituzione — si ritiene idoneo, quale requisito della capacità economico finanziaria rapportare l'importo del fatturato globale annuo richiesto all'effettivo periodo di esistenza dell'impresa stessa. I bilanci e la documentazione da presentare dovranno essere quelli relativi agli anni di effettiva operatività. Pertanto è possibile applicare il criterio di rapportare i requisiti economico finanziari di una Ditta concorrente proporzionalmente al periodo di effettiva attività. A certificare le capacità economico finanziarie sono documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali (anche se le attività aziendali sono limitate a frazioni di anno) antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Rif, Parere ANAC n.161 del 23/09/2010. Si precisa inoltre che, il fatturato specifico richiesto riguarda una "prestazione principale" (trasporto) e una accessoria-secondaria (smaltimento) e pertanto si dovrà dimostrare di possedere il fatturato specifico di tutte e due le attività proporzionalmente alle percentuali riportate del disciplinare di gara per ogni lotto.
4. RISPOSTA: No. I mezzi da utilizzare per il

pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo), richiamando la circolare summenzionata, fa espresso riferimento alla possibilità di partecipazione di imprese che abbiano soltanto richiesto l'iscrizione alla white list. Si chiede conclusivamente di avere conferma del fatto che laddove la lex specialis richiede l'iscrizione alla White List, la stessa a intesa nel senso che sono ammessi a partecipare anche coloro i quali abbiano una domanda di iscrizione pendente.

6. DOMANDA: la presente per chiederVi se la partecipazione i tre lotti è consentita in diverse forme di partecipazione come ad esempio, un concorrente partecipa come impresa singola al lotto 1, lo stesso concorrente partecipa al lotto 2 in ati con una mandante, lo stesso concorrente partecipa al lotto 3 in ati con una capogruppo, essendo gli stessi lotti procedure separate?
7. DOMANDA: con riferimento alla procedura di gara siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - nel Disciplinare di gara è richiesta "Iscrizione valida Elenco White List", si richiede se risulta sufficiente la richiesta di iscrizione per l'inserimento nella Banca Dati Nazionale Unica Antimafia o è necessaria la presentazione del documento rilasciato dalla Prefettura di competenza attestante tale iscrizione; - come espressamente indicato nel disciplinare si richiede, al fine di ottenerne la certezza, se il requisito richiesto al punto 3) pag. 14 - "Iscrizione valida Elenco White List" - della prestazione principale deve essere in capo al solo trasportatore e non quindi anche al soggetto proprietario dell'impianto il quale rilascia la disponibilità per la prestazione secondaria.

servizio di trasporto devono essere inseriti nella propria iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Infatti il comma 10 dell'art. 89 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recita:

"L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'[articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)"

5. RISPOSTA: Il possesso del requisito soggettivo dell'intervenuta iscrizione nella c.d. white list provinciale, è legittimamente soddisfatto (e pertanto potrà consentirsi la partecipazione) anche per il concorrente che abbia richiesto tempestivamente l'iscrizione, ma il cui iter procedimentale non si sia ancora concluso. Ciò in ossequio al generale principio del favor participationis e sempre nel pieno rispetto della normativa in tema di Codice antimafia. A conferma di tale interpretazione la circolare N.11001/119/20 (8) del 23.03.2016, del Ministero dell'Interno ha chiarito definitivamente, con interpretazione autentica della norma, che «Allorché l'impresa che ha presentato domanda di iscrizione nelle white list sia interessata ad accedere ad un contratto o ad un subcontratto che si inserisce nel piano di realizzazione di un'opera pubblica, e non abbia ancora conseguito l'iscrizione in white list, si pone l'esigenza di evitare che la mancata conclusione della procedura di iscrizione finisca per determinare un pregiudizio patrimoniale all'impresa per causa ad essa non imputabile, derivante dalla impossibilità di pervenire alla conclusione del contratto». Pertanto, al fine della dimostrazione della richiesta di iscrizione, nella documentazione amministrativa, dovrà essere allegata in luogo del provvedimento di iscrizione, la documentazione relativa alla presentazione della domanda di iscrizione nelle white list alla prefettura di competenza.
6. RISPOSTA: È consentita la partecipazione in diverse forme, purchè sia rispettato il possesso dei requisiti di ammissione richiesti per il lotto a cui si partecipa. Nel caso in cui il concorrente partecipi a più lotti singolarmente, la documentazione da inserire in ogni lotto, dovrà contenere l'indicazione dei requisiti complessivi richiesti per la partecipazione ai lotti per cui si concorre (somma dei requisiti relativi ai singoli lotti).
7. RISPOSTA: Vedasi risposta n. 5. Il requisito dell'iscrizione nelle White List comprende anche lo smaltimento di rifiuti per conto terzi (articolo 1, comma 53 L. 190/2012).

Domanda

Risposta

FAQ DEL 20/11/2017

DOMANDA 8: In caso di ricorso al subappalto: - si possono indicare gli stessi subappaltatori per tutti e tre i lotti di gara?

DOMANDA 9: Quali requisiti devono possedere i subappaltatori eventualmente (es. fatturato servizi analoghi, white list ecc..)?

DOMANDA 10: è sufficiente compilare la parte relativa al subappalto nel DGUE e nella domanda di ammissione oppure bisogna consegnare altra documentazione relativa ai subappaltatori? Se sì, si chiede di indicare quale altra documentazione?

DOMANDA 11: Se un'impresa è di nuova costituzione nell'anno 2017 può partecipare alla gara indicando come capacità tecnico-organizzativa, i servizi svolti in quest'anno?

DOMANDA 12: Relativamente al possesso degli automezzi da dimostrare per garantire i 100 ton/giorno per ogni lotto, è sufficiente dichiararne il possesso o allegare un elenco dettagliato mezzi per ogni lotto che si partecipa?

FAQ DEL 20/11/2017

RISPOSTA 8: Si è possibile indicare gli stessi subappaltatori per tutti e tre i lotti. In questo caso è necessario che ogni subappaltatore, posseda i requisiti complessivi (cumulativi) per tutti e tre i lotti.

RISPOSTA 9: Devono possedere tutti i requisiti in proporzione alle attività in subappalto da effettuare.

RISPOSTA 10: È sufficiente compilare per ogni subappaltatore il relativo DGUE ai fini del possesso dei requisiti.

RISPOSTA 11: Vedasi RISPOSTA N. 3 del 17/11/2017

RISPOSTA 12: È sufficiente dichiarare il possesso dei mezzi per garantire i 100 ton/giorno per ogni lotto. L'elenco dei mezzi verrà richiesto in una successiva fase di dimostrazione di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria art. 83 c. 1 lett. b del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.